

COMUNE DI MORI
Provincia Autonoma di Trento

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

IN ESERCIZIO PROVVISORIO (II Variazione in esercizio provvisorio)

Il giorno 19 aprile 2023, il sottoscritto Antonio Borghetti, Revisore del Comune di Mori, ha preso in esame la proposta inerente alla VI variazione al bilancio di previsione 2022 - 2024 ed al D.U.P. 2022-2024 originariamente approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 15.03.2022. Con deliberazione della Giunta comunale n. 24 dd. 24.03.2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024. Vista/o:

- la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs. n. 118/2011 e dal D.lgs. 126 del 2014 e ss.mm.;
- la bozza di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale ed i relativi allegati;
- che il Comune di Mori alla data odierna non ha ancora approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e che pertanto trova applicazione la disciplina dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

Visti, in particolare, la normativa speciale collegata al PNRR e segnatamente:

- l’art. 4-bis del D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ove è scritto che *“gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;
- l’art. 15, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che gli enti locali possono accertare le entrate del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti e che pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.

Il Comune di Mori propone le seguenti variazioni alla parte corrente e alla parte capitale del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio 2023 in esercizio provvisorio, in termini di competenza; qui di seguito si riassume la variazione proposta:

PARTE CAPITALE	2022	2023	2024
Maggiori Entrate		49.500,00	1.124.400,00
Minori Entrate			
Maggiori Spese		49.500,00	1.124.400,00
Minori Spese			

considerato che

- ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000 dispone che le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve quelle elencate dal comma 3 del medesimo articolo;
- la delibera compiutamente cita la normativa legata al PNRR che consente le modificazioni al bilancio 2023 in esercizio provvisorio ed anche le tipologie di spese richieste dal Comune ed ammesse a contribuzione;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del d.lgs. n. 267/2000;

Il Revisore, visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dalla dott.ssa Maura Gobbi in data 18/04/2023, e constatato che tale variazione mantiene il rispetto del pareggio di bilancio e non altera gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2022-2024,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla variazione di bilancio di previsione 2022 -2024 in termini di competenza e di cassa, così come sopra descritta, in quanto viene mantenuto l'equilibrio tra Entrate e Uscite previste nel Bilancio di previsione 2022-2024.

Mori, lì 19/04/2023

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Antonio Borghetti